

IT
E-006268/2018
Risposta di Phil Hogan
a nome della Commissione europea
(1.2.2019)

Per quanto riguarda il primo quesito, ai sensi dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1305/2013¹ ogni autorità di gestione del programma di sviluppo rurale, previa consultazione del comitato di monitoraggio, definisce una serie di criteri di selezione degli interventi intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti e un utilizzo delle risorse finanziarie e una rispondenza delle misure alle priorità dell'Unione efficienti.

Relativamente alla sottomisura 4.4, la regione ha cercato di favorire i progetti situati in aree Natura 2000 e in aree ad alto valore naturalistico. Queste ultime, benché non fossero state ancora mappate al momento dell'approvazione del programma, sono state definite zone prioritarie. Ad oggi, la mappatura non è ancora stata completata. La priorità può tuttavia essere già applicata alle aree Natura 2000, che spesso coincidono in larga parte con siti ad alto valore naturalistico. Una volta completata la mappatura, nulla impedisce all'autorità di gestione di pubblicare un ulteriore invito a presentare domande. La Commissione continuerà a sorvegliare la situazione ma, sulla base delle informazioni disponibili, i criteri attuali non sembrano discriminatori.

Per quanto riguarda il secondo quesito, la Commissione ha svolto un'intensa attività di sorveglianza dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale in Puglia e ha imposto alle autorità di porre rimedio alle cause dei ritardi nell'avviamento delle misure. Dopo la ricezione della relazione annuale sull'attuazione del 2018, prevista per il 30 giugno 2019, sarà condotta una valutazione. Sulla base della relazione corrispondente si determinerà se vi sono state carenze o gravi carenze nel raggiungimento degli obiettivi che potrebbero richiedere azioni in conformità ai regolamenti pertinenti².

¹ GU L 347 del 20.12.2013.

² Articolo 22 del regolamento (UE) n. 1303/2013 (GU L 347 del 20.12.2013).